




# COMUNE DI RADDUSA

(PROVINCIA DI CATANIA)

C.A.P. 95040 Via Garibaldi, 2

Centralino 095/662323

C.F. 82001950870  
15897952



Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n° 04 del

15 FEB. 2012

**Oggetto: Emergenza randagismo. Misure straordinarie e tutela della pubblica incolumità e salute pubblica.**

## IL SINDACO

- Premesso** che il fenomeno del randagismo rappresenta un'emergenza nel territorio comunale;
- Che** la presenza di cani randagi costituisce un vero e proprio pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- Che** l'abbandono dei cani da parte di soggetti che li detengono è frequente, determinando l'aumento del numero di cani randagi presenti sul territorio;
- Che** con la legge 3 luglio 2000, n. 15 è stata istituita in Sicilia l'anagrafe canina;
- Che** è obbligo da parte dei cittadini di registrare all'anagrafe canina i cani di cui siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali, onde evitare sanzioni penali in violazione della legge;
- Ritenuto** che sia opportuno stabilire un periodo di mesi uno entro i quali tutti coloro che non hanno ancora provveduto all'iscrizione all'anagrafe canina del proprio animale possono ottemperare all'obbligo di legge, beneficiando dell'esenzione dall'applicazione della sanzione;
- Che** la superiore iniziativa straordinaria possa consentire di ridurre il fenomeno dell'abbandono degli animali e del randagismo;
- Ritenuto altresì** che, al fine di tutelare la salute pubblica, sia necessario porre in capo ai proprietari dei cani l'obbligo di controllo relativamente alle malattie degli animali trasmissibili animale/uomo - animale/animale, da effettuarsi presso gli ambulatori veterinari, su cui, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie, ricade l'obbligo di denuncia di ogni caso di malattia infettiva accertata o sospetta;
- Vista** la legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
- Vista** la legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** l'ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2008;
- Vista** l'ordinanza Ministeriale 03/03/2009;
- Vista** l'ordinanza Ministeriale 16/07/2009;
- Vista** la direttiva dell'Assessore alla Salute del 12/06/2009;
- Visto** l'art. 50 del D.lgs. N. 267/2000;

## ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

### 1. CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini

## 2. CUSTODIA DEI CANI

E' fatto obbligo di iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina tramite inserimento del microchip, e comunicare se è necessario cambio di residenza, morte dell'animale, o cambio di possesso dell'animale.

## 3. CONDOTTA DEI CANI

E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;

## 4. CONDOTTA DEI CANI

Se durante battute di accalappiamento dovesse essere catturato come vagante un cane un animale a cui è possibile risalire al proprietario o custode tramite microchip, tatuaggio o indagine; verranno addebitate le spese di accalappiamento e di degenza in struttura sanitaria.

Se privo di microchip o tatuaggio sarà inoltre applicata la Sanzione Art.5 comma 1 della stessa ordinanza;

## 5. SANZIONI

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

- per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

- per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

- per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

- per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

Gli Organi di Polizia, Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

La presente Ordinanza verrà notificata alla Locale Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale di questo Ente..

- La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;
- Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti alla verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
- Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco. E inoltre per cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 15 FEB. 2012

